

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali per l'imposta sugli oli minerali

641.612

del 22 novembre 2013 (Stato 1° gennaio 2021)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

vista la legge del 21 giugno 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali;
vista l'ordinanza del 20 novembre 1996² sull'imposizione degli oli minerali (OIOM),

ordina:

Sezione 1: Tariffa

Art. 1

Le agevolazioni fiscali sono concesse secondo la tariffa di cui all'allegato 1.

Sezione 2: Restituzione dell'imposta a imprese di trasporto concessionarie

Art. 2³ Restituzione per corse con veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente

Per le corse con veicoli stradali non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente, l'impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

Art. 3 Restituzione per corse con veicoli stradali dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e con determinati veicoli EURO IV, EURO V ed EEV⁴

¹ Per le corse con i seguenti veicoli stradali, l'impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell'imposta sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell'UFT: ⁵

RU 2013 4489

¹ RS 641.61

² RS 641.611

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU 2019 3069).

- a. veicoli stradali dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente;
- b. veicoli EURO IV, EURO V ed EEV non dotati di filtro antiparticolato o di un sistema equivalente e che, secondo la licenza di circolazione, sono stati messi in circolazione per la prima volta entro il 31 dicembre 2007.

² Per veicoli stradali con filtro antiparticolato si intendono i veicoli dotati di sistemi di filtro antiparticolato che soddisfano i criteri di cui all'allegato 4 numero 32 dell'ordinanza del 16 dicembre 1985⁶ contro l'inquinamento atmosferico.

³ Per veicoli stradali con un sistema equivalente al filtro antiparticolato si intendono i veicoli che:

- a. raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,05 g/km e un numero di particelle inferiore a 10^{13} /km nel ciclo di bus (p. es. ciclo urbano di Braunschweig definito dall'Università Tecnica di Graz);
- b. raggiungono una massa di particelle inferiore a 0,01 g/kWh e un numero di particelle inferiore a $5 \cdot 10^{12}$ /kWh per ciclo di prova definito secondo il tipo nella direttiva 88/77/CEE⁷; o che
- c. rispettano i limiti d'emissione Euro VI secondo il regolamento (UE) n. 582/2011⁸.

⁴ Alla domanda di restituzione occorre allegare una prova corrispondente. Quest'ultima può essere fornita analogamente a quella relativa all'osservanza delle prescrizioni sui gas di scarico conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale delle strade del 17 settembre 2010⁹ sull'esonero dell'approvazione del tipo.

⁶ RS 814.318.142.1

⁷ Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli, GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33; modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE, GU L 107 del 18.4.2001, pag. 15; nonché direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE, GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51.

⁸ Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione del 23 gennaio 2012, GU L 28 del 31.1.2012, pag. 1.

⁹ Le istruzioni possono essere consultate e scaricate dal sito dell'Ufficio federale delle strade: www.astra.admin.ch > Documentazione > Legislazione > Prescrizioni > Documenti da scaricare concernenti la circolazione stradale > Istruzioni.

Art. 3a¹⁰ Restituzione per corse con veicoli su rotaia

Per le corse con veicoli su rotaia, l'impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell'imposta sugli oli minerali se le corse sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell'UFT.

Art. 3b¹¹ Restituzione per corse con battelli

¹ Per le corse con battelli, l'impresa di trasporto ha diritto alla restituzione del supplemento fiscale sugli oli minerali e alla restituzione parziale dell'imposta sugli oli minerali se le corse:

- a. sono effettuate per il trasporto di persone con una concessione dell'UFT; o
- b. sono effettuate per il trasporto transfrontaliero di persone con autorizzazione federale, a condizione che vi sia un'indennità dei costi non coperti ai sensi dell'articolo 28 della legge del 20 marzo 2009¹² sul trasporto di viaggiatori.

² Sulle acque di confine sussiste il diritto alla restituzione ai sensi del capoverso 1 anche per le corse su tratti di linea al di fuori del territorio nazionale svizzero, se almeno uno degli attracchi della linea si trova nel territorio nazionale svizzero.

Art. 3c¹³ Restituzione per corse di sostituzione, di rinforzo e a vuoto

Il diritto alla restituzione ai sensi degli articoli 2–3b vale anche per le corse di sostituzione e di rinforzo nonché per le corse a vuoto effettuate per necessità d'esercizio.

Sezione 3: ...**Art. 4 e 5¹⁴****Sezione 4: Restituzione dell'imposta per gli idrocarburi gassosi****Art. 6**

L'imposta è restituita:

- a. sull'1,2 per mille del volume imponibile all'atto del carico nelle autocisterne;

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3069).

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3069).

¹² RS **745.1**

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3069).

¹⁴ Abrogati dal n. I dell'O del DFF del 25 mag. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU **2016** 2683).

- b. sullo 0,9 per mille del volume imponibile all'atto del carico nei carri cisterna ferroviari.

Sezione 5: Restituzione dell'imposta all'agricoltura

Art. 7 Calcolo del consumo secondo norma

¹ Per calcolare il consumo secondo norma di un'azienda agricola si parte dal presupposto che esso sia costituito per il 16 per cento da benzina e per l'84 per cento da olio diesel. Il petrolio, il white spirit e i biocarburanti sono equiparati all'olio diesel.¹⁵

² Il consumo secondo norma è calcolato come segue: [(cifra di superficie + 0,5) × 130 litri × 0,16] + [(cifra di superficie + 0,5) × 100 litri × 0,84].

³ Se la cifra di superficie è uguale o inferiore a 12, il consumo secondo norma è desumibile dall'allegato 2.

Art. 8 Determinazione e calcolo della cifra di superficie

¹ Per determinare la cifra di superficie si tiene conto delle superfici e colture principali seguenti:

- a. superfici foraggere sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore (terreno prativo) durante il periodo di restituzione (art. 59 cpv. 2 OIOm);
- b. aerodromi, piazze d'esercizio e almende sui quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;
- c. superfici sulle quali sono stati coltivati cereali, mais, barbabietole da foraggio o barbabietole da zucchero, patate, frutti oleosi, piselli da trebbiare, tabacco, luppolo, piante tessili o piante medicinali e il cui suolo è stato lavorato almeno una volta con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione (terreno coltivato);
- d. vigneti e vivai viticoli (terreno coltivato a vigna);
- e. piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche;
- f. vivai di alberi da frutta e forestali;
- g. colture di verdura e di erbe da cucina (terreno orticolo);
- h. superfici da strame sulle quali è stata effettuata almeno una falciatura foraggera con un apparecchio a motore durante il periodo di restituzione;
- i. foreste;
- j. canne;

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 25 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2683).

k. colture di fiori da recidere.

² La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti moltiplicando le superfici in ettari per i coefficienti qui appresso:

	Coefficiente
a. terreno prativo:	
– sfruttato in modo estensivo	0,7
– altro	1,0
b. aerodromi, piazze d'esercizio e almende	0,3
c. terreno coltivato	1,7
d. terreno coltivato a vigna	2
e. piantagioni di alberi da frutta e colture di bacche	1,5
f. vivai di alberi da frutta e forestali	1,5
g. terreno orticolo	4,5
h. superfici da strame	0,3
i. foreste	0,15
j. canne	1
k. colture di fiori da recidere	3

Sezione 6: Restituzione dell'imposta alla silvicoltura

Art. 9

¹ La restituzione è concessa per le macchine, i veicoli, i lavori e i trasporti di cui all'allegato 3 ed è calcolata in base al consumo secondo norma ivi menzionato.

² Se sono impiegati diversi generi di carburanti:

- a. per i trasporti secondo l'allegato 3 numero 1 il consumo secondo norma è calcolato per la benzina e ripartito proporzionalmente alla potenza del veicolo tra la benzina e l'olio diesel; la parte concernente l'olio diesel è moltiplicata per il coefficiente 0,71;
- b. per i lavori secondo l'allegato 3 numeri 2–4 il richiedente deve fornire indicazioni separate sulle quantità e sulle superfici per i veicoli e le macchine muniti di motore a benzina o di motore diesel.

³ Sono considerate aziende forestali ai sensi dell'articolo 61 capoverso 2 OIOM le persone che gestiscono una foresta a proprio rischio e pericolo.

Sezione 7: Restituzione dell'imposta per l'estrazione della pietra da taglio naturale

Art. 10¹⁶

¹ La restituzione è concessa per i seguenti lavori effettuati con macchine e veicoli di cui al capoverso 2:

- a. lavori preparatori dell'estrazione della pietra da taglio naturale, compresi il ripristino dello stato naturale e la rinaturalizzazione con materiale proprio; è escluso il deposito di materiale esterno;
- b. spaccatura e taglio di grandi blocchi dalla roccia in loco;
- c. trasporti all'interno del cantiere nell'area della cava;
- d. taglio dei blocchi in lastre con bordi irregolari e con superfici non rifinite (lastrame).

² La restituzione è concessa in particolare per le macchine e i veicoli seguenti: escavatrici cingolate, escavatrici a ragno, trax, caricatori pneumatiche, carrelli elevatori, autogrù, tagliatrici-abbattitrici, strumenti per spaccare le pietre, seghe a filo, seghe alternative multiple, compressori, dumper, autocarri.

Sezione 8: Altre restituzioni dell'imposta

Art. 11

¹ Le merci il cui impiego non è noto al momento in cui sorge il credito fiscale vanno imposte all'aliquota più elevata.

² Se è comprovato l'impiego conforme all'agevolazione fiscale, è restituita la differenza tra l'aliquota superiore e quella inferiore.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 12 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFF del 28 novembre 1996¹⁷ sulle agevolazioni fiscali e l'interesse di mora per l'imposta sugli oli minerali è abrogata.

Art. 13 Modifica di un altro atto normativo

...¹⁸

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 18 set. 2019, in vigore dal 1° dic. 2019 (RU **2019** 3069).

¹⁷ [RU **1997** 48, **2001** 3383, **2002** 3647, **2006** 3929, **2007** 819 2697, **2008** 693, **2010** 3211, **2011** 5639]

¹⁸ La mod. può essere consultata alla RU **2013** 4489.

Art. 14

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Allegato I¹⁹
(art. 1)

Agevolazioni fiscali

Voce di tariffa ²⁰	Designazione della merce	Aliquota di favore		Impiego
		Imposta	Supplemento fiscale	
		per 1000 l a 15 °C fr.	per 1000 l a 15 °C fr.	
Gruppo 1: Trasporti pubblici				
2707.				
1010	benzolo	154.–	0.00	
2010	toluolo	154.–	0.00	
3010	xilolo	154.–	0.00	
4010	naftalene	154.–	0.00	
5010	altre miscele d'idrocarburi aromatici	154.–	0.00	
9110	oli di creosoto	154.–	0.00	
9910	altri prodotti della voce 2707	154.–	0.00	
2709.	oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi			
0010		154.–	0.00	
2710.				
1211	benzina e sue frazioni	175.80	0.00	
1212	white spirit	161.50	0.00	
1219	oli di questa voce	172.80	0.00	
1911	petrolio:			
	– impiegato nei veicoli stradali:			
	– – secondo l'articolo 3	165.60	0.00	
	– – secondo l'articolo 2	439.50	0.00	
	– impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli	165.60	0.00	
1912	olio diesel:			
	– impiegato nei veicoli stradali:			
	– – secondo l'articolo 3	195.20	0.00	
	– – secondo l'articolo 2	481.10	0.00	
	– impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli	195.20	0.00	
1919	oli in questa voce:			
	– impiegato nei veicoli stradali:			
	– – secondo l'articolo 3	195.20	0.00	
	– – secondo l'articolo 2	481.10	0.00	
	– impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli	195.20	0.00	

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 1° lug. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3361).

²⁰ Vedi RS 632.10, Allegato

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di favore		Impiego
		Imposta	Supplemento fiscale	
2010	quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale			
	– impiegato nei veicoli stradali:			
	– – secondo l'articolo 3	195.20	0.00	
	– – secondo l'articolo 2	481.10	0.00	
	– impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli	195.20	0.00	
2711.	gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:			
	– liquefatti:			
		per 1000 kg	per 1000 kg	
		fr.	fr.	
1110	– – gas naturale	66.70	0.00	
		per 1000 l	per 1000 l	
		a 15 °C	a 15 °C	
		fr.	fr.	
1210	– – propano	38.80	0.00	
1310	– – butani	38.80	0.00	
1410	– – etilene, propilene, butilene e butadiene	38.80	0.00	
1910	– – altri			
		per 1000 kg	per 1000 kg	
		fr.	fr.	
	– – – da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili	66.70	0.00	
		per 1000 l	per 1000 l	
		a 15 °C	a 15 °C	
		fr.	fr.	
	– – – altri	38.80	0.00	
		per 1000 kg	per 1000 kg	
		fr.	fr.	
	– allo stato gassoso:			
2110	– – gas naturale	66.70	0.00	
2910	– – altri	66.70	0.00	
		per 1000 l	per 1000 l	
		a 15 °C	a 15 °C	
		fr.	fr.	
2901.	idrocarburi aciclici, gassosi			
1011		91.80	0.00	
2110		91.80	0.00	
2210		91.80	0.00	
2310		91.80	0.00	
2411		91.80	0.00	
2911		91.80	0.00	
2905.				
10	11 metanolo	59.90	0.00	
3826.				
0010	quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale			

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di favore		Impiego
		Imposta	Supplemento fiscale	
	– impiegato nei veicoli stradali:			
	– – secondo l'articolo 3	172.80	0.00	
	– – secondo l'articolo 2	458.70	0.00	
	– impiegato nei veicoli su rotaia o nei battelli	172.80	0.00	
Gruppo 2: Agricoltura, silvicoltura, estrazione della pietra da taglio naturale, pesca professionale				
2710.				<i>Impiego per le voci</i>
1211	benzina e sue frazioni	175.80	0.00	2710.1211–3826.0010: Per l'agricoltura, la silvicoltura, l'estrazione della pietra da taglio naturale e la pesca professionale
1912	olio diesel	195.20	0.00	
	2010 quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale	195.20	0.00	
3826.				
0010	quota di oli minerali in miscele di questa voce e quota di biodiesel senza agevolazione fiscale	172.80	0.00	
Gruppo 3: Carburanti per determinate utilizzazioni stazionarie				
2707.				<i>Impiego per le voci</i>
1010	benzolo	8.80	0.00	2707.1010–3826.0010: – Propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore – Propulsione di impianti fissi per la produzione di energia elettrica e di impianti trasportabili, ma funzionanti sul posto, esclusi i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici – Prova al banco di motori nuovi di costruzione propria – Propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo)
2010	toluolo	8.80	0.00	
3010	xilolo	8.80	0.00	
4010	naftalene	8.80	0.00	
5010	altre miscele d'idrocarburi aromatici	8.80	0.00	
9110	oli di creosoto	8.80	0.00	
9910	altri prodotti della voce 2707	8.80	0.00	
2709.				
0010	oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	8.80	0.00	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di favore		Impiego
		Imposta	Supplemento fiscale	
2710.				
1211	benzina e sue frazioni	8.80	0.00	
1212	white spirit	9.20	0.00	
1219	oli di questa voce	3.—	0.00	
1911	petrolio	9.50	0.00	
1912	olio diesel	3.—	0.00	
1919	oli di questa voce	3.—	0.00	
2010	quota di oli minerali in miscele di questa voce	3.—	0.00	
2901.				
1091	idrocarburi aciclici,	8.80	0.00	
2421	diversi da quelli gassosi	8.80	0.00	
2991		8.80	0.00	
2902.	idrocarburi ciclici			
1110		8.80	0.00	
1910		8.80	0.00	
2010		8.80	0.00	
3010		8.80	0.00	
4110		8.80	0.00	
4210		8.80	0.00	
4310		8.80	0.00	
4410		8.80	0.00	
6010		8.80	0.00	
7010		8.80	0.00	
9010		8.80	0.00	
2905.	alcoli aciclici e loro derivati			
1110	alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	8.80	0.00	
1210		8.80	0.00	
1410		8.80	0.00	
1610		8.80	0.00	
1920		8.80	0.00	
2210		8.80	0.00	
2910		8.80	0.00	
2909.	eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi			
1910		8.80	0.00	
2010		8.80	0.00	
3010		8.80	0.00	
4310		8.80	0.00	
4420		8.80	0.00	
4910		8.80	0.00	
5010		8.80	0.00	
6010		8.80	0.00	
3811.	inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali, diversi dagli additivi per oli lubrificanti			
9010		8.80	0.00	

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di favore		Impiego
		Imposta	Supplemento fiscale	
3814. 0010	solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture e vernici	8.80	0.00	
3817. 0010	alchilbenzeni e alchilnaftaleni in miscele	8.80	0.00	
3824. 9920	prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove	8.80	0.00	
3826. 0010	quota di oli minerali in miscele di questa voce	3.—	0.00	
...	carburanti provenienti da altre materie prime	8.80	0.00	
2710. 1992	oli per il riscaldamento: – extra leggero	3.—	0.00	– Propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore
	– medio e pesante	3.60	0.00	– Propulsione di impianti fissi per la produzione di energia elettrica e di impianti trasportabili, ma funzionanti sul posto, esclusi i generatori appartenenti a macchine e veicoli diesel-elettrici
		per 1000 kg fr.	per 1000 kg fr.	– Propulsione di motori di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo)
2711. 1110	gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: – liquefatti: – – gas naturale	2.10	0.00	– Propulsione di turbine per comprimere il gas naturale trasportato in gasdotti di transito ecc.
		per 1000 l a 15 °C fr.	per 1000 l a 15 °C fr.	– Propulsione di turbine e motori a gas di impianti fissi per la produzione di energia elettrica e di impianti di cogenerazione forza-calore
1210	– – propano	1.10	0.00	
1310	– – butani	1.10	0.00	
1410	– – etilene, propilene, butilene e butadiene	1.10	0.00	
1910	– – altri			– Prova al banco di

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di favore		Impiego
		Imposta	Supplemento fiscale	
		per 1000 kg fr.	per 1000 kg fr.	motori e di turbine a gas nuovi, di costruzione propria - Propulsione di turbine e motori a gas di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo)
	- - - da biomassa o altri agenti energetici rinnovabili	2.10	0.00	
		per 1000 l a 15 °C fr.	per 1000 l a 15 °C fr.	
	- - - altri	1.10	0.00	
		per 1000 kg fr.	per 1000 kg fr.	- allo stato gassoso: - - gas naturale - - altri
2110	- - gas naturale	2.10	0.00	
2910	- - altri	2.10	0.00	
		per 1000 l a 15 °C fr.	per 1000 l a 15 °C fr.	- Propulsione di turbine e motori a gas di impianti fissi per la produzione di energia elettrica e di impianti di cogenerazione forza-calore - Prova al banco di motori e di turbine a gas nuovi, di costruzione propria - Propulsione di turbine e motori a gas di pompe di calore fisse (per la produzione di calore o la produzione alternata di calore e freddo)
2901.	idrocarburi aciclici, gassosi	1.10	0.00	
1011		1.10	0.00	
2110		1.10	0.00	
2210		1.10	0.00	
2310		1.10	0.00	
2411		1.10	0.00	
2911		1.10	0.00	
	Gruppo 4: altri			
2710.	1291 benzina e sue frazioni	- .90	0.00	Trasformazione petrolchimica
2710.	1291 benzina e sue frazioni	2.60	0.00	Riscaldamento industriale
2710.	1911 petrolio per aeromobili	9.50	0.00	Test di reattori sul banco di prova
2710.	1999 gasolio	3.—	0.00	Lavatura di gas greggi in impianti petrolchimici

Allegato 2
(art. 7 cpv. 3)

Consumo secondo norma di aziende agricole con cifra di superficie uguale o inferiore a 12

Cifra di superficie	Consumo secondo norma in litri		Cifra di superficie	Consumo secondo norma in litri	
	Benzina	Olio diesel		Benzina	Olio diesel
1	242	186	7	1092	840
2	397	305	8	1216	935
3	546	420	9	1334	1026
4	690	531	10	1447	1113
5	829	638	11	1555	1196
6	963	741	12	1658	1275

Allegato 3
(art. 9 cpv. 1 e 2)

Consumo secondo norma nella silvicoltura

	Consumo secondo norma in litri	
	Benzina	Olio diesel
1. Trasporti, nelle foreste, di operai, materiale e macchine con trattori, carri con motore, veicoli di esbosco a strascico e veicoli fuoristrada propri:		
– fino a 500 ha di foresta, per ha	1,2	0,8
– più di 500 ha di foresta, per ha	1,0	0,7
2. Lavori di piantagione e di cura delle piante con macchine proprie o appartenenti a terzi:		
a. aziende che gestiscono vivai e arboreti:		
– macchine per la lavorazione del suolo, per ha di superficie lavorata	50	30
– polverizzatori a motore, per ha di superficie polverizzata	60	35
b. piantagioni e cura dei popolamenti giovani:		
– trivelle per buche di piantagione, per ha di superficie coltivata	24	15
– attrezzi per la ripulitura e il diradamento dei boschi, per ha di superficie curata	70	50
3. Lavori di sfruttamento forestale, abbattimento di alberi e allestimento del legname con macchine proprie o appartenenti a terzi:		
– motoseghe, per m ³ stero	0,3	0,2
– macchine abbattitrici-allestitrici, per m ³ stero	1,2	0,9
– spaccatrici per m ³ stero	0,5	0,3
– scortecciatrici manuali, per m ³ stero	0,5	0,3
– grandi scortecciatrici e grandi macchine per diramare, per m ³ stero	0,8	0,7
– macchine per sminuzzare le ramaglie e piccole truciolatrici fino a 100 CV, per m ³ di trucioli	0,7	0,6
– grandi truciolatrici con più di 100 CV, per m ³ di trucioli	1,2	1,1
4. Trasporti di legname con macchine e veicoli propri o appartenenti a terzi:		
a. esbosco con trattori, carri con motore, veicoli di esbosco a strascico e veicoli fuoristrada, escluse le macchine abbattitrici-allestitrici, per m ³ di legname trasportato	0,6	0,4
b. esbosco con argani a motore, gru teleferiche fisse e mobili		
– fino a 800 m, per m ³ di legname trasportato	1,0	0,8
– sopra a 800 m, per m ³ di legname trasportato	1,2	0,9

*Allegato 4*²¹
(art. 4 cpv. 1)

²¹ Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del DFF del 25 mag. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU **2016** 2683).